



30.03.2022

Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) nonché dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit)

Rapporto sui risultati della consultazione

Riferimento: 071.201-06-1145/5/4/2/11/1



Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Nuovo sistema di finanziamento dell'asilo.....	3
1.2	Orientamento al contesto svizzero dei certificati linguistici nell'ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza	3
2	Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati	4
2.1	Osservazioni introduttive.....	4
2.2	Sintesi dei risultati della consultazione.....	4
2.3	Risultati in merito alla revisione dell'OAsi 2 (progetto 1).....	4
2.4	Risultati in merito alla revisione della OASA e della OCit (progetto 2).....	8
3	Data dell'entrata in vigore	12
4	Elenco dei partecipanti / Liste des organismes ayant répondu / Verzeichnis der Eingaben	13

1 Situazione iniziale

1.1 Nuovo sistema di finanziamento dell'asilo

In un mandato successivo concernente l'Agenda Integrazione Svizzera, la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di esaminare l'intero sistema di finanziamento, di coordinare in modo ottimale i vari ambiti del settore dell'asilo e dei rifugiati (l'assistenza, l'aiuto sociale e la promozione dell'integrazione) nonché di eliminare eventuali incentivi controproducenti. Lo scopo è orientare tale sistema al raggiungimento degli obiettivi di efficacia formulati nell' AIS e quindi di agevolare un'integrazione rapida e sostenibile degli interessati in Svizzera riducendo nel contempo la dipendenza dall'aiuto sociale dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. Il nuovo sistema di finanziamento, dunque, non solo tiene conto dell'impatto sull'integrazione degli investimenti effettuati nella fase I, ma è anche semplice e coerente e comporta uno sgravio amministrativo per la Confederazione e i Cantoni nonché una riduzione dei costi dell'aiuto sociale sia per i Cantoni che per la Confederazione. Il passaggio al nuovo sistema di finanziamento intende anche evitare un trasferimento sistematico degli oneri dalla Confederazione ai Cantoni e quindi non inciderà sui costi.

Il modello «Formazione professionale» prevede il versamento di una somma forfettaria globale anche per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 18 e i 25 anni, a prescindere dall'inizio di un'attività lucrativa o di una formazione. Inoltre il Consiglio federale vuole introdurre un nuovo fattore correttivo in caso di salari bassi. Questo fattore intende evitare incentivi controproducenti a discapito della formazione professionale di base o dell'attività a tempo parziale per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 25 e i 60 anni. In questo modo non verrebbe dedotta alcuna somma forfettaria globale per le persone che percepiscono un reddito di 600 franchi o inferiore. Al fine di tener conto delle differenti esigenze in materia di politica degli stranieri e d'integrazione, il nuovo sistema di finanziamento separa inoltre la somma forfettaria globale in due forfait distinti, uno destinato ai richiedenti l'asilo e l'altro alle persone ammesse provvisoriamente.

1.2 Orientamento al contesto svizzero delle certificazioni linguistiche nell'ambito di una procedura in materia di diritto degli stranieri o di cittadinanza

Il progetto in consultazione propone anche una modifica, riguardante i requisiti linguistici, dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) nonché dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit). Il diritto vigente stabilisce che, per ottenere un permesso di soggiorno o di dimora oppure per richiedere la cittadinanza, una persona straniera debba dimostrare competenze linguistiche che soddisfino standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. La maggior parte dei test di lingua offerti in Svizzera è stata originariamente ideata per dimostrare le competenze linguistiche nei Paesi limitrofi; il che significa che non si basa anzitutto sulla realtà quotidiana svizzera. Il progetto in consultazione prevede pertanto di introdurre questo ulteriore criterio qualitativo: le certificazioni linguistiche vanno impostate in modo tale da prevedere un riferimento concreto alla Svizzera e verificare le conoscenze linguistiche sulla base di un approccio comunicativo fondato su situazioni concrete della realtà svizzera.

2 Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Osservazioni introduttive

Il rapporto sui risultati riporta le disposizioni accolte positivamente, quelle respinte e quelle criticate, inoltre illustra le proposte di modifica.

La consultazione si è tenuta dal 23 giugno al 14 ottobre 2021. Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione. Al numero 4 si trova l'elenco dei partecipanti. Per le motivazioni dettagliate si rimanda ai pareri originali pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹.

2.2 Sintesi dei risultati della consultazione

Visto l'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge del 18 marzo 2005² sulla consultazione, è stata avviata una consultazione.

Hanno trasmesso le loro risposte scritte 25 Cantoni, 4 partiti, 10 associazioni mantello e 3 ambienti interessati per un totale di 42 pareri pervenuti. **L'Unione svizzera degli imprenditori**, la **Società degli impiegati di commercio** e la **Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)** hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere.

Sul nuovo sistema di finanziamento dell'asilo si sono espressi 25 Cantoni: quasi tutti – ossia 21 – approvano il progetto con riserva (**AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**). 3 lo sostengono senza riserve (**AG, AI, OW**) e uno lo respinge (**GR**). Tra i partiti, 4 si sono espressi: due partiti (**PLR, PS**) approvano il progetto, anche il **pvl** lo approva, ma con riserva, mentre l'**UDC** lo respinge. Hanno inoltrato il proprio parere 10 associazioni mantello: 8 (**Caritas Svizzera, ACES, CRS, SOS, OSAR, ACS, UCS, USS**) sostenendo il progetto con riserva e due (**USAM, Centre Patronal**) senza riserve. Tutte e tre gli ambienti interessati (**CDOS, ASM, CDI**) approvano il progetto con riserva.

23 Cantoni si sono espressi in merito alle nuove norme concernenti le certificazioni linguistiche; 6 approvandole (**GE, GL, NE, TI, VS, ZG**), 6 approvandole con riserva (**AI, BE, OW, SO, TG, VD**) e 11 respingendole (**AG, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, ZH**). I tre partiti (**PS, pvl, PLR**) che hanno partecipato alla consultazione, approvano le disposizioni proposte. Tra le associazioni mantello, 8 respingono il progetto (**Caritas Schweiz, ACES, SOS, OSAR, UCS, SGV, SGB, SBAA**) e due lo approvano (**USAM, Centre Patronal Bern**). Tra gli ambienti interessati, due lo respingono (**ASM, CDI**) e uno lo approva con riserva (**CDOS**).

I due progetti sono stati giudicati in modo differente dai partecipanti. Si rimanda pertanto ai risultati dettagliati riportati ai numeri 2.3. e 2.4.

2.3 Risultati in merito alla revisione dell'OAsi 2 (progetto 1)

AI, OW, il **PLR**, il **PS**, l'**ACS** e il **Centre Patronal Bern** sono favorevoli al nuovo sistema di finanziamento dell'asilo. **OW** insiste, nel suo parere, sull'importanza di attuare il progetto senza incidere sui costi. Per il **PS**, la promozione dell'attività lucrativa e l'equa ripartizione dei

¹ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP.

² RS 172.061

costi tra la Confederazione e i Cantone è centrale per il consenso. L'**ACS** condivide il sistema di finanziamento orientato agli incentivi per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti, poiché tale sistema pone l'accento sulla formazione professionale dei giovani e dei giovani adulti tenendo così conto degli obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Per il **Centre Patronal Bern**, è fondamentale per l'integrazione esercitare un'attività lucrativa.

AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la **CDOS**, la **ASM**, l'**Unione delle città svizzere**, l'**USS**, il **pvl**, il **SOS**, l'**OSAR**, l'**AVES**, **Caritas Svizzera**, la **CRS** e lo **SBAA** sostengono la revisione dell'Oasi 2 con riserva. Sollevano punti critici o propongono adattamenti. Questi commenti sono descritti più in dettaglio nei singoli sottocapitoli.

GR e l'**UDC** respingono il progetto. L'**UDC** è contraria, perché il progetto non risolverebbe il problema alla radice, ma ne attenuerebbe solo gli effetti. È contro l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente, inoltre dubita che con la riforma si possa raggiungere un equilibrio finanziario, poiché, a suo parere, i costi aumenterebbero costantemente.

Verifica della copertura dei costi

AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, la **CDOS**, l'**ASM** e l'**UCS** sollecitano un'analisi della copertura dei costi per verificare se le indennità federali previste dal progetto coprono i costi. **AG** accoglie con favore l'analisi proposta.

TG aggiunge che le spese medie di assistenza per i richiedenti l'asilo devono essere interamente coperte dalle indennità federali.

Secondo **VD**, l'analisi della copertura dei costi deve tener conto di tutti i costi sostenuti a livello cantonale, ad esempio anche delle spese d'interpretariato

L'**USS** sottolinea che si deve tener conto dei costi effettivi sostenuti dai Cantoni per l'integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dall'entrata in vigore dell'AIS, per poter definire e riconoscere gli sforzi dei Cantoni a tale riguardo.

Modello «Formazione professionale» (art. 23 cpv. 4 e 5 nonché art. 27 Oasi 2)

L'**UCS** fa notare che molti venticinquenni non avranno completato la formazione se la somma forfettaria globale non sarà più versata.

GL chiede di portare l'età limite da 25 a 28 anni. L'**ACES** chiede di innalzarla a 35 anni.

Lo **SBAA** respinge il modello «Formazione professionale», poiché a suo parere bisognerebbe concentrarsi anche su diplomi di livello superiore.

Introduzione di un nuovo fattore correttivo «Reddito basso» (art. 23 cpv. 5 e art. 27 cpv. 2 OAsi 2)

AR, BS, LU, NW, SO, TI, il pvl, il SOS, l'OSAR e la CDOS chiedono un'analisi dell'impatto del fattore correttivo; eventualmente si dovrebbe innalzare il valore soglia pari a 600 franchi.

VS, l'ACS, l'UCS e lo SBAA sollecitano un innalzamento del valore soglia.

Alcuni partecipanti chiedono un innalzamento concreto del valore soglia relativo al reddito. Gli importi auspicati sono tuttavia diversi: **SZ** vuole che da 600 si passi a 720 franchi, poiché questo importo corrisponde al tasso di occupazione del 20 per cento nel segmento dei salari bassi. **NE, SH, VD, ZG e SG** chiedono che da 600 si passi a 1000 franchi. L'**USS** chiede che il valore soglia relativo al reddito venga raddoppiato, ossia che passi da 600 a 1200 franchi. **FR e l'ASM** sollecitano un fattore correttivo di 1300 franchi anziché di 600.

L'**ACES** è del parere che il valore soglia di 600 franchi sia troppo basso. La somma forfettaria globale non dovrebbe più essere versata soltanto quando il reddito da attività lucrativa copre almeno i tre quarti del fabbisogno vitale medio. Inoltre, il diritto alla somma forfettaria globale non andrebbe interrotto in caso di impieghi a tempo determinato o di stage di sei mesi al massimo.

Secondo **GL e UR** il valore soglia di 600 franchi relativo al reddito è troppo basso. **UR** chiede un aumento per coloro che assolvono un tirocinio o uno stage in vista di un tirocinio e per le donne che, oltre ad occuparsi dei figli svolgono anche un lavoro a tempo parziale.

NW dubita dell'efficacia del valore soglia relativo al reddito.

Somme forfettarie globali separate per richiedenti l'asilo e per persone ammesse provvisoriamente (art. 22 cpv. 1 e 5 nonché art. 23 cpv. 1, 2, 4 e 5 OAsi 2)

SH e l'UCS sostengono che la situazione dei richiedenti l'asilo rimane insoddisfacente.

BL, GE, NE, VD, VS, l'ACS e il SBAA chiedono che si rinunci a fare una differenza tra richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente. Tutti i richiedenti l'asilo dovrebbero rientrare nel nuovo sistema di finanziamento dell'asilo. Anche la **Caritas Svizzera**, la **CRS** e l'**USS** criticano il fatto che i richiedenti l'asilo siano esclusi dal nuovo sistema.

Il **SOS** e l'**OSAR** chiedono l'inclusione dei richiedenti l'asilo. In particolare il nuovo sistema di finanziamento dell'asilo andrebbe applicato anche ai richiedenti l'asilo che stanno sostenendo una procedura ampliata, in quanto la loro quota di protezione ammonta quasi al 67 per cento.

SG sottolinea che la ripartizione in due contributi separati della somma forfettaria globale per richiedenti l'asilo e per persone ammesse provvisoriamente è accolta positivamente, ma respinge la riduzione del contributo per i richiedenti l'asilo, poiché nella prima fase dell'integrazione queste persone hanno bisogno di recuperare buone condizioni di salute. Inoltre un'eventuale attività lucrativa non può essere conteggiata, poiché, a livello di legge, l'integrazione nel mercato del lavoro non è in primo piano.

Formule di calcolo delle somme forfettarie globali (art. 23 cpv. e 5 nonché art. 27 OAsi 2)

FR chiede lo stralcio delle variabili «tasso di disoccupazione [...] degli stranieri residenti in Svizzera», «tasso di disoccupazione [...] degli stranieri residenti nel Cantone» e «quota svizzera di persone [...] esercitanti attività lucrativa» negli articoli corrispondenti. Gli elevati tassi di disoccupazione nei Cantoni della Svizzera occidentale sono fenomeni strutturali sui quali detti Cantoni possono influire solo in misura limitata. Gli adeguamenti proposti per la formula di calcolo delle somme forfettarie globali non inciderebbero minimamente sulla neutralità dei costi, ma sulla ripartizione dei fondi federali tra i Cantoni.

Secondo **VD**, nella formula di calcolo delle somme forfettarie globali si dovrebbe sostituire la «quota svizzera di persone [...] esercitanti attività lucrativa» con una quota cantonale di occupazione, altrimenti, singoli Cantoni verrebbero svantaggiati e si accentuerebbero le differenze regionali.

Attuazione del nuovo sistema di finanziamento dell'asilo nel rispetto della neutralità dei costi

SG, ZG, ZH, la **Caritas Svizzera**, l'**ACES**, la **CRS**, il **SOS**, l'**OSAR**, l'**ACS**, l'**USS**, lo **SBAA** e l'**UCS** chiedono di rinunciare a una riduzione delle somme forfettarie globali.

VS sottolinea che la neutralità dei costi va dimostrata.

SH fa notare che il minimo vitale è aumentato, ma le somme forfettarie globali non sono state adeguate di conseguenza. I compiti nell'ambito dell' AIS richiederebbero maggiore assistenza, inoltre molte persone ammesse provvisoriamente e molti rifugiati riconosciuti passerebbero dalla competenza della Confederazione a quella dei Cantoni e dei Comuni.

Altre osservazioni

BL chiede un indennizzo separato per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.

VD propone che il finanziamento federale sia prolungato oltre i limiti di tempo stabiliti agli articoli 20 e 24 dell'OAsi 2. Secondo **GE** e **NE**, per le persone bisognose di protezione e per quelle vulnerabili si dovrebbe prevedere un finanziamento federale prolungato.

GE chiede di indennizzare i Cantoni, nell'ambito della somma forfettaria globale, per l'assistenza delle persone con un reddito al di sotto del contributo forfettario mensile, poiché spesso i costi sanitari per tali persone sono elevati.

UR sottolinea che è importante mantenere il contributo di base e il contributo forfettario per le spese amministrative.

2.4 Risultati in merito alla revisione della OASA e della OCit (progetto 2)

GE, GL, NE, TI, VS, ZG, il **PS**, il **pvl**, il **PLR**, l'**ACS** e il **Centre Patronal Bern** accolgono con favore le modifiche riguardanti le certificazioni linguistiche. **TI**, il **PLR** e l'**ACS** sottolineano che gli adeguamenti permettono un'integrazione più rapida e duratura in Svizzera. Il **pvl**, il **PS** e il **Centre Patronal Bern** rilevano che l'adattamento riflette la realtà, che le lingue nazionali svizzere contengono i cosiddetti elvetismi e che ci sono differenze rispetto alle competenze linguistiche riconosciute a livello internazionale anche a causa dei diversi dialetti.

AI, BE, OW, SO, TG, VD e la **CDOS** accolgono gli adeguamenti con riserva. **AG, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, ZH**, la **Caritas Svizzera**, l'**ACES**, il **SOS**, l'**OSAR**, l'**UCS**, l'**ACS**, l'**USS**, lo **SBAA**, l'**ASM** e la **CDI** respingono il progetto. Sollevano punti critici o propongono adattamenti. Questi commenti sono descritti più in dettaglio nei singoli sottocapitoli.

Timore di mescolare criteri di integrazione e competenze linguistiche (art. 77d cpv. 1 lett. d OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

Il punto critico sollevato più frequentemente riguarda la mescolanza dei criteri d'integrazione con le competenze linguistiche: **SG, AG, AR, FR, GR, NW, SG, SH, ZH, UCS, USS, SBAA, ASM** e la **CDI** non ritengono opportuno mescolare le conoscenze linguistiche con quelle del Paese in un unico test, **SG** aggiunge che ciò non sarebbe particolarmente sensato in una fase iniziale di apprendimento della lingua. **FR** fa notare che con l'ultima revisione della LStrl i requisiti concernenti l'integrazione sono stati chiaramente definiti. Aggiungere un nuovo requisito in relazione ai certificati di lingua complicherebbe il nuovo modello che deve ancora consolidarsi. Secondo **AR** e **SH**, in questo modo si neutralizzerebbe la sistematica del modello a livelli. Per **SH** questo comporterebbe disparità nel sistema. **SO** è del parere che la lingua non debba essere più importante degli altri criteri d'integrazione. **AG, BS, LU, SH** e l'**ACS** ricordano inoltre che la conoscenza della Svizzera e la familiarità con il nostro Paese sono già verificate nella procedura di naturalizzazione. Secondo l'**OSAR** si può presupporre che le persone sottoposte a una procedura di naturalizzazione siano comunque già in grado di dimostrare la propria dimestichezza con le condizioni di vita svizzere visto che soddisfano i requisiti per la naturalizzazione.

Il **SOS** e l'**OSAR** fanno notare che i requisiti sono già molto severi e l'**ACES** chiede pertanto che non siano inaspriti in nessun caso. Anche secondo l'**ASM** non vi è alcun motivo di porre ulteriori requisiti alle certificazioni linguistiche e **BL** è del parere che le disposizioni vigenti siano sufficienti per verificare le competenze linguistiche per una proroga del soggiorno o per l'acquisizione della cittadinanza. **SG, ACES, SOS** e l'**OSAR** fanno inoltre notare che il rapporto esplicativo non chiarisce fino a che punto sia necessario intervenire. Secondo lo **SBAA** aggiungendo nuovi requisiti alle certificazioni linguistiche vi è il rischio che i requisiti posti alle competenze linguistiche diventino ancora più severi. Secondo la **Caritas Svizzera**, il fatto che le competenze linguistiche debbano avere un riferimento esplicito alla quotidianità professionale e sociale svizzera rappresenta un requisito eccessivo. Secondo **GR**, è sproporzionato chiedere il superamento di un test di livello A1 con riferimento esplicito alle condizioni di vita in Svizzera in caso di ricongiungimento familiare. Anche **BL** mette in discussione la sensatezza del riferimento per questo livello linguistico e chiede, in caso di adozione del progetto, che il requisito sia applicato a partire dal livello A2. Secondo il **SOS** e l'**OSAR**, il riferimento alla Svizzera sarebbe poco rilevante per la comunicazione nella vita quotidiana e nei rapporti con il datore di lavoro. L'**ASM** aggiunge inoltre che uno straniero in possesso di un attestato internazionale non è detto faccia più fatica ad integrarsi. **AG, SH** e la **CDI** si chiedono inoltre se con un test di lingua si possa valutare la familiarità con la realtà svizzera, tanto più che,

secondo **BL**, dai commenti agli articoli non emergerebbe in che cosa debba consistere concretamente il «riferimento esplicito all'attività professionale e alla vita sociale in Svizzera». Se il progetto venisse adottato, **TG** chiede una precisazione della nozione. La **CDI** si chiede se un test di lingua svizzero misuri meglio l'integrazione di altri test linguistici.

AG ritiene utile una discussione approfondita sui criteri per i corsi e i test di lingua sovvenzionati, come pianificato in vista dei programmi cantonali d'integrazione 3, ma non ritiene opportuno adeguare ora i criteri per tutte le categorie.

Confermando le basi giuridiche esistenti, **LU** rileva inoltre, che la lingua costituisce un criterio d'integrazione opportuno solo se è la lingua parlata localmente. Infine **BS**, **NW** e **ZH** notano che le peculiarità svizzere sarebbero già sufficientemente trattate nel corso di lingua.

Scelta dei test di lingua possibili (art. 77d cpv. 1 lett. d OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

AG, **BL**, **FR**, **GR**, **SH**, il **SOS**, l'**OSAR**, lo **SBAA** e la **CDI** temono che la disposizione riduca la scelta dei test di lingua possibili. Secondo **BL**, **BS**, **VD**, **ZH** e l'**ASM**, c'è quindi il pericolo di una posizione di monopolio del test fide. **AG** e l'**UCS** temono che la qualità dei test di lingua diminuisca. Secondo **SG** gli attuali certificati corrispondono agli standard internazionali correnti e hanno dimostrato il loro valore. Nel contempo **BS** fa notare che esistono già test internazionali adattati alla Svizzera in base ai quali, ad esempio, gli elvetismi sono corretti. Secondo **AI**, **SO** e l'**ACES**, si possono ampliare i requisiti soltanto nella misura in cui si continua a riconoscere una selezione di diverse certificazioni linguistiche.

Certificati linguistici conseguiti all'estero (art. 77d cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis} OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

Secondo **BL** e l'**ACS**, la modifica renderà più difficile l'equipollenza internazionale. Anche **BS** fa notare che l'orientamento alla quotidianità svizzera rischia di rendere il test più difficile da misurare e confrontare e che potrebbe non essere riconosciuto fuori dalla Svizzera. Secondo l'**ACS**, queste modifiche farebbero in modo che i certificati conseguiti all'estero siano valutati in modo diverso a seconda della procedura di esame. Anche **GR** e l'**ASM** sono dell'idea che lo stesso test sarebbe valutato in modo diverso a seconda di dove è stato sostenuto. Secondo **BL**, la norma produce una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini stranieri che hanno già sostenuto all'estero una certificazione linguistica rispetto a chi invece sostiene il test in Svizzera. **BS** precisa che, nell'ambito dell'OASA, la certificazione linguistica conseguita all'estero prima di trasferirsi nel nostro Paese non deve presentare alcun riferimento alla realtà svizzera. **SH** vede una contraddizione nel fatto che certificati linguistici acquisiti all'estero siano sufficienti per il settore degli stranieri, ma non lo siano gli stessi diplomi ottenuti in Svizzera. Secondo **FR** questo meccanismo genera confusione. **AI**, **AR**, **BE**, **NW**, l'**USS**, la **CDOS** e l'**ASM** chiedono pertanto di completare l'OCit con una pertinente deroga in caso di adozione del progetto. **OW** propone di modificare la OASA in modo che non sia riconosciuto alcun certificato linguistico conseguito all'estero. Secondo **SO**, **SH**, **ZH** e l'**UCS**, i certificati internazionali sono più interessanti per i migranti abituati allo studio; **SH** aggiunge che queste persone dovrebbero disporre di due certificati linguistici.

Accessibilità a livello internazionale (art. 77d cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis} OASA e art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

Secondo **AR, FR, NW, SH, ZH, l'UCS** e la **CDI**, la regolamentazione ostacolerebbe l'accessibilità a livello internazionale nel campo del lavoro e della ricerca. **FR** fa notare che l'esclusione dei certificati conseguiti all'estero rischia di isolare la Svizzera. Se una certificazione linguistica si concentra sulla realtà svizzera, c'è il rischio, secondo **BS**, che sia più difficile da misurare e da confrontare e, inoltre, che non sia riconosciuta al di fuori del nostro Paese. Anche secondo **SG**, requisiti supplementari che si riferiscono solo alla Svizzera metterebbero in discussione la comparabilità.

Costi e oneri supplementari (art. 77d cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis} OASA nonché art. 6 cpv. 2 lett. d OCit)

Secondo l'**ACS** la modifica complica le procedure. Vari Cantoni temono un aumento dei costi e degli oneri: per **FR** il mancato riconoscimento dei diplomi stranieri comporta l'aumento dei costi, mentre per **SG** tale aumento sarebbe riconducibile alla complicazione generata dai requisiti specifici per la Svizzera. In caso di adozione dell'avamprogetto, **BE** e l'**ASM** chiedono che la Confederazione indennizzi l'aumento dei costi. Secondo lo **SBAA**, le restrizioni causeranno costi potenzialmente superiori per i richiedenti, **BL** teme costi aggiuntivi legati ai nuovi test, ai corsi propedeutici o agli esami supplementari obbligatori per superare altri test. L'**ACES** sottolinea che la modifica proposta non è un'agevolazione, bensì una complicazione visto che introduce un criterio supplementare. Secondo **ZH**, gli adeguamenti creano un ulteriore ostacolo burocratico dispendioso a livello di tempo e di denaro.

Limiti del test fide

Diversi partecipanti hanno ipotizzato che il test fide sarà maggiormente richiesto almeno in una prima fase iniziale; il progetto in consultazione ha previsto al riguardo un periodo di transizione. In linea di massima il test fide e il sistema di promozione linguistica fide sono accolti con favore (**CDI**). Tuttavia, secondo l'**ACES**, il **SOS**, l'**OSAR** e l'**ASM**, il test fide è relativamente più costoso e, secondo **GR**, molto dispendioso in termini di tempo e costi. **FR, LU** e la **CDI** ricordano che chi ha un livello superiore a B1 non può dimostrarlo con il test fide, perché quest'ultimo è attualmente disponibile solo nel campo della formazione. **GR, LU, VD, l'ASM** e la **CDI** ritengono che ciò ostacoli l'accessibilità al mercato del lavoro e al settore della formazione. **NW** sottolinea che, in caso di naturalizzazione, il test fide non è sufficiente per il livello linguistico richiesto nel Cantone. Per **SG** non è chiaro il livello di compatibilità del test fide con i corsi disponibili o con i corsi di perfezionamento; si potrebbe supporre che coloro che mirano a una formazione o la formazione continua debbano sostenere ulteriori esami di lingua. L'**ASM** sottolinea il fatto che il test fide non è riconosciuto a livello internazionale e **LU** rileva che non vi sono dati secondo cui chi ha un certificato fide sia meglio integrato. **VD** dubita che il test fide riesca a soddisfare la domanda. Anche il **SOS**, l'**OSAR** e l'**ASM** temono che non sia possibile. L'**ACES** chiede la garanzia che, in caso di attuazione, non ci siano problemi di capacità per i test fide, già ora c'è un problema di questo genere con fide a causa del processo di accreditamento, oneroso e costoso, senza contare che fide è poco redditizio per chi lo propone. **FR** suggerisce di potenziare il sistema di promozione linguistica di fide.

Altre osservazioni

FR chiede che la gestione dell'integrazione resti essenzialmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni.

Secondo **LU**, la disposizione transitoria lascia supporre che i certificati di lingua ottenuti prima dell'1.01.2025 non saranno comunque più riconosciuti.

ZG fa notare che i test di lingua attualmente riconosciuti si concentrano sulla forma scritta. Spesso proprio i (buoni) risultati dei test di persone con un alto livello di istruzione non riflettono le competenze linguistiche orali, il che emerge poi nel colloquio personale. A tale riguardo, ZG si chiede se non sia il caso di adeguare anche la forma delle procedure dei test.

3 Data dell'entrata in vigore

Secondo il progetto in consultazione le modifiche dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e dell'ordinanza sulla cittadinanza (OCit) entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Nel quadro della consultazione, i Cantoni non si sono espressi in merito alla data dell'entrata in vigore.

4 Elenco dei partecipanti / Liste des organismes ayant répondu / Verzeichnis der Eingaben

Cantone di Argovia, Consiglio di Stato	AG
Cantone di Appenzello Interno, Consiglio di Stato	AI
Cantone di Appenzello Esterno, Consiglio di Stato	AR
Cantone di Berna, Consiglio di Stato	BE
Cantone di Basilea Campagna, Consiglio di Stato	BL
Cantone di Basilea Città, Consiglio di Stato	BS
Cantone di Friburgo, Consiglio di Stato	FR
Repubblica e Cantone di Ginevra, Consiglio di Stato	GE
Cantone di Glarona, Consiglio di Stato	GL
Cantone dei Grigioni, Consiglio di Stato	GR
Cantone di Lucerna, Consiglio di Stato	LU
Repubblica e Cantone di Neuchâtel, Consiglio di Stato	NE
Cantone di Nidvaldo, Consiglio di Stato	NW
Cantone di Obvaldo, Consiglio di Stato	OW
Cantone di San Gallo, Consiglio di Stato	SG
Cantone di Sciaffusa, Consiglio di Stato	SH
Cantone di Soletta, Consiglio di Stato	SO
Cantone di Svitto, Consiglio di Stato	SZ
Cantone di Turgovia, Consiglio di Stato	TG
Repubblica e Cantone Ticino, Consiglio di Stato	TI
Cantone di Uri, Consiglio di Stato	UR
Cantone di Vaud, Consiglio di Stato	VD
Cantone del Vallese, Consiglio di Stato	VS
Cantone di Zugo, Consiglio di Stato	ZG
Cantone di Zurigo, Consiglio di Stato	ZH

Partiti politici / Partis politiques / Politische Parteien

PLR. I Liberali Radicali	PLR
PRD. Les Libéraux-Radicaux	PDR
FDP. Die Liberalen	FDP
Partito verde liberale Svizzera	pvl
Parti vert'libéral Suisse	pvl
Grünliberale Partei Schweiz	glp
Unione Democratica di Centro	UDC
Union démocratique du centre	UDC
Schweizerische Volkspartei	SVP
Partito socialista svizzero	PS
Parti socialiste suisse	PSS
Sozialdemokratische Partei der Schweiz	SP

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna / Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete

Associazione dei Comuni svizzeri	ACS
Association des Communes Suisses	ACS
Schweizerischer Gemeindeverband	SGV
Unione delle città svizzere	UCS
Union des villes suisses	UVS
Schweizerischer Städteverband	SSV

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft

Società svizzera degli impiegati di commercio	SSIC
Société suisse des employés de commerce	SECS
Kaufmännischer Verband Schweiz	KFMV
Unione sindacale svizzero	USS
Schweiz. Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione svizzera degli imprenditori	
Union patronale suisse	
Schweizerischer Arbeitgeberverband	
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM

Union suisse des arts et métiers	USAM
Schweizerischer Gewerbeverband	SGV

Altre cerchie interessate / autres milieux concernés / Weitere interessierte Kreise

CARITAS Svizzera	
Centre Patronal	Centre Patronal
Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	CDDGP
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police	CCDJP
Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und – direktoren	KKJPD
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	CDOS
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales	CDAS
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren	SODK
Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione	CDI
Conférence suisse des délégués à l'intégration	CDI
Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsdelegierten	KDI
Soccorso operaio svizzero	SOS
Œuvre suisse d'entraide ouvrière	OSEO
Netzwerk Schweizerisches Arbeiterhilfswerk	SAH
Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri	
observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers	
Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht	
Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati	OSAR
Organisation suisse d'aide aux réfugiés	SFH
Croce Rossa Svizzera	CRS
Croix-Rouge suisse	
Schweizerisches Rotes Kreuz	
Associazione dei servizi cantonali di migrazione	ASM
Association des services cantonaux de migration	ASM
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden	VKM